

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **129/1982** (ECLI:IT:COST:1982:129)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **06/05/1982**; Decisione del **30/06/1982**

Deposito del **08/07/1982**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14549**

Atti decisi:

N. 129

ORDINANZA 30 GIUGNO 1982

Deposito in cancelleria: 8 luglio 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 192 del 14 luglio 1982.

Pres. ELIA - Rel. CONSO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI - DUCCHI Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 570 cod. pen. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare) e dell'art. 146, secondo comma, cod. civ. (Allontanamento dalla residenza

familiare) promossi con le ordinanze emesse il 15 marzo 1977 dal Pretore di Roma, il 28 febbraio 1979 dal Pretore di Avellino (due ordinanze), il 28 giugno 1979 dal Pretore di Nardò e il 18 novembre 1980 dal Pretore di Chiavenna, rispettivamente iscritte al n. 278 del registro ordinanze 1977, ai nn. 458, 459 e 772 del registro ordinanze 1979 e al n. 308 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 193 del 1977, nn. 217 e 345 del 1979 e n. 248 del 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Rilevato che il Pretore di Roma, con ordinanza del 15 marzo 1977, e il Pretore di Avellino, con due ordinanze del 28 febbraio 1979, hanno sollevato, in relazione all'art. 29 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma, cod. pen., nella parte in cui tale norma considera penalmente illecita la condotta del coniuge che abbandona il domicilio coniugale; che il Pretore di Nardò, con ordinanza in data 28 giugno 1979, ha impugnato la medesima disposizione (anche con riguardo all'altra previsione di reato in essa contemplata, cioè la condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie), per contrasto con gli artt. 3, 27, 29, 31, 70 e 101 della Costituzione; che il Pretore di Chiavenna, con ordinanza 18 novembre 1980, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 570, primo comma, cod. pen. e dell'art. 146, secondo comma, cod. civ. nella parte in cui, dal loro combinato disposto, viene punito l'abbandono del domicilio domestico, a meno che l'allontanamento dalla residenza familiare segua alla presentazione di un ricorso per separazione;

Considerato che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze in epigrafe, è entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche del sistema penale), che, all'art. 90, ha reso procedibile soltanto a querela della persona offesa il reato previsto dall'art. 570, primo comma, cod. pen., precedentemente perseguibile d'ufficio;

Ritenuto che, conseguentemente, si rende necessario che i giudici a quibus riesaminino la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto di tale nuova normativa, e che Occorre quindi disporre la restituzione degli atti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.